



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 26 DEL 16/02/2021

AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO.

il Responsabile dell'Area

Visto

- il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale prot. n. 14627 del 01/10/2020 con il quale è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di direttore dell'Area Tecnica all'Ing. Lo Fiego Pasquale;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice")

Visto

- il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

Visti

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
 - a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
 - b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
 - c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 - d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Atteso

- che il presente impegno di spesa è riferibile a servizio di cui il pagamento non è frazionabile in dodicesimi per esigenze di continuità ai fini del corretto funzionamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà comunale;

Ricordato che

- in data 24/05/2016 è stata stipulata la Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” num. Rep. RSPIC/2016/58, avente per oggetto “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”
- la Determinazione n. 262 del 26/07/2016 con la quale ci si avvale della Convenzione quadro denominata “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” con data di stipula 24/05/2016 e scadenza 24/11/2017 in capo al fornitore “CNS Consorzio Nazionale Servizi” num. Rep. RSPIC/2016/58, le cui condizioni contrattuali possono essere applicate all'affidamento in oggetto, per l'importo stimato di € 22.413,00 oltre I.V.A./annui, per un contratto di validità triennale per l'importo complessivo di € 67.239,00 oltre I.V.A.,
- con Determinazione n. 271 del 28/07/2016 si aderisce, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 448/2001 s. m. i. e dell'art. 1 commi 449/450 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” num. Rep. RSPIC/2016/58, avente per oggetto “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”, per un contratto triennale con scadenza al 31/07/2019;
- con Determinazione n. 166 del 26/05/2017 è stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. relativamente al servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” aggiudicato mediante adesione alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” per il periodo dal 15/03/2017 al 31/07/2019 agli stessi patti e condizioni del contratto originario sottoscritto;

- con Determinazione n. 264 del 30/07/2019 è stato prorogato il servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” aggiudicato mediante adesione alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” per il periodo dal 01/08/2019 al 31/12/2019 agli stessi patti e condizioni del contratto originario sottoscritto;
- che con Determinazione n. 423 del 28/11/2019 è stata approvata l'implementazione del contratto di “Pulizia e Sanificazione e servizi ausiliari 4” aggiudicato mediante adesione alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” con Determinazione n. 166 del 26/05/2017 e prorogato con Determinazione n. 264 del 30/07/2019, per un importo di € 79,58 oltre I.V.A. per un totale complessivo dal 01/11/2019 al 31/12/2019 di € 97,09 I.V.A. inclusa, rispettando gli stessi patti e condizioni del contratto originario sottoscritto;
- che con Determinazione n. 497 del 18/12/2019 è stata approvata l'ulteriore proroga tecnica per il contratto di “Pulizia e Sanificazione e servizi ausiliari 4” aggiudicato mediante adesione alla Convenzione tra “Intercenter-ER” ed “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano”;

Dato atto

- che il servizio prorogato in oggetto affidato alla ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano” risulta essere scaduto;

Ricordato che permangono le seguenti condizioni:

- all'interno dell'Amministrazione Comunale non sono presenti figure professionali in grado di svolgere il servizio in oggetto;
- la dotazione tecnologica assegnata al servizio non annovera strumenti specifici per la realizzazione del servizio di che trattasi, mancando le attrezzature meccaniche per effettuare il lavaggio dei pavimenti e per la lucidatura e ceratura dei medesimi ed essendo altresì carenti delle attrezzature necessarie a garantire la de ragnatura e la spazzatura dei locali;
- i vincoli di bilancio e i vincoli normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono di aumentare la dotazione organica al fine di individuare un numero di operatori necessario a garantire la funzionalità del servizio, né permettono di procedere ad acquistare l'attrezzatura tecnologica necessaria;

Ricordato

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del d. l. n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Considerato

- che l'appalto triennale per il servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” è scaduto il 31/07/2019;
- che con Determinazione n. 264 del 30/07/2019 è stato prorogato il servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”;
- che con Determinazione n. 497 del 18/12/2019 è stato prorogato il servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”;
- che con Determina n. 249 del 01/09/2020 è stato prorogato il servizio di “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”;
- che non sono ancora concluse le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

Richiamati:

- l'art. 106 (Modifica di contratti nel periodo di efficacia), comma 11, del D.Lg.s. n. 5072016 e s.m.i., che dispone “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”
- le Deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex AVCP) in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more di individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 – rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 – rif. D.Lgs. 163/2016 art. 56 – Codici 56.1);

Preso atto

- dell'opportunità di provvedere alla proroga in via tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio attualmente in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di sei mesi, fino alla conclusione delle procedure di scelta di un nuovo contraente, al fine di scongiurare l'interruzione delle pulizie nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;
- della disponibilità della ditta affidataria “CNS Consorzio Nazionale Servizi” con sede in Milano alla sottoscrizione della proroga tecnica e all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 30/06/2021, come da comunicazione inviata agli atti con prot. n. 2327 del 15/02/2021, per un importo di € 14.200,00 compresa iva nella misura del 22%;
- che risulta necessario inoltre implementare “l'extra canone a plafon” per € 3.000,00;

Ritenuto

- pertanto opportuno procedere alla proroga tecnica e implementare l'extra canone a plafon, a favore della ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano, già affidataria e incaricata del servizio, fino al 30 Giugno 2021;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che

- il presente contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli uffici e servizi del Comune di Bomporto, per un periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021;

Atteso

- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG della Convenzione

6013708CD2 e il seguente codice derivato CIG 6763237FB7 come da orientamento espresso dall'AVCP che si riporta nel prosieguo *“non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Dato Atto

- che il sottoscritto responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Vista

- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/'00 e s.m.i
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

1. di provvedere per le ragioni espresse, alla proroga tecnica a favore della ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano già affidataria e incaricata del servizio di che trattasi fino al 31/12/2020 o fino al momento della attivazione della Convenzione Quadro in Intercent- ER per l'importo di € 17.200,00 compresa I.V.A. in misura del 22% (di cui 14.200,00 per il servizio di pulizia ed € 3.000,00 di plafon), agli stessi patti e condizioni del contratto in essere perfezionando la proroga tecnica mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione;
2. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice;
3. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo [http:// www.comune.bomporto.mo.it/](http://www.comune.bomporto.mo.it/) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
4. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario/affidatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. ;

5. di impegnare l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto;
6. di impegnare l'importo complessivo di € 17.200,00 a favore della ditta "CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano" P.IVA 03609840370 con imputazione al capitolo 1831-100-2021 "Pulizia Locali" P.D.C. 01.03.02.13.003 dell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020-2022 attualmente in esercizio provvisorio 2021 ai sensi dell'art. 163 del TUEL, dove sarà prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021;
7. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente